



**CAPITOLATO D'ONERI PER IL RINNOVO DI LICENZE SOFTWARE MICROSOFT ACADEMIC PER 24 MESI E LA FORNITURA DI NUOVA LICENZA MICROSOFT GOV**

**Art. 1 Oggetto e valore economico**

La fornitura oggetto del presente capitolato consiste nell'acquisto di software assurance 24 mesi per licenze Microsoft (SCCM, Cal Windows server e Sql server) utilizzate dalle biblioteche e dai musei del Comune e di una licenza Microsoft VisioPro 2016. Come previsto dalle politiche di licensing di Microsoft, le biblioteche e i musei possono usufruire di contratti Academic.

Si tratta di un lotto unico le cui caratteristiche e quantità sono specificate al successivo articolo 2.

L'importo a base di gara è di **€.3.000,00 (iva esclusa)**.

**Art. 2 Quantitativi e descrizione**

I prodotti Microsoft oggetto del presente capitolato sono i seguenti:

Software assurance 24 mesi:

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>q.ta</b>	
J5A-00043	Microsoft SysCtrCnfgMgrCitML SNGL SA OLP NL Acdmc PerOSE – OLP B	151	EO Edu
7NQ-00253	SQLSVRSTDCORE SNGL SA OLP 2LIC B ACDMC CORELIC – OLP B	2	EO Edu
R18-00206	Microsoft WinSvrrCAL Sngl SA OLP B AE EMEA only DvcCAL	150	EO Edu

**Tali rinnovi dovranno essere forniti tramite l'apertura di contratto Open License Academic**

Fornitura nuova licenza

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>q.ta</b>	
D87-07302	VisioPro 2016 OLP NL Gov	1	Gov

**Tale licenza dovrà essere inserita in un contratto MS Open License attivo i cui estremi sono : Licenza N.ro 67110843 autorizzazione 97112785ZZG1806 scadenza 30/6/2018**

**L'offerta che presenta differimenti dai codici, quantità e descrizioni indicate, non sarà ritenuta valida.**



### **Art. 3 Modalità di partecipazione e criteri di aggiudicazione**

Le offerte dovranno essere presentate attraverso la piattaforma del Mercato Elettronico di CONSIP e l'aggiudicazione avverrà, in favore della ditta che presenterà il minor prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lettera b) del Decreto Legislativo 50/2016, sulla base delle risultanze della procedura telematica.

Saranno ammesse soltanto offerte di ribasso, mentre **saranno escluse offerte alla pari o in aumento**.

In presenza di due o più ditte offerenti identico prezzo complessivo più basso, si procederà ad esperimento migliorativo fra tali imprese, utilizzando la medesima piattaforma del MEPA.

Le offerte anormalmente basse verranno valutate ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016. Nel caso di offerte ammesse superiore a 10, si procederà ad applicare l'esclusione automatica delle offerte anomale. La stazione appaltante in ogni caso potrà valutare la congruità di ogni offerta che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

L'Amministrazione si riserverà di:

- a. procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;
- b. non dar luogo ad alcuna aggiudicazione;
- c. sospendere l'aggiudicazione già intervenuta per motivi di interesse pubblico che saranno debitamente comunicati alle ditte interessate.

Gli oneri e le spese relativi alla presentazione dell'offerta e/o per qualsiasi altro onere derivante, saranno ad esclusivo carico della Ditta invitata anche per i casi previsti nei sopraccitati punti a), b) e c).

Le cause di esclusione dalla gara sono quelle previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

### **Art. 4 Costi della sicurezza**

Ai sensi del combinato disposto degli art. 86, comma 3bis e 3ter, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, ed in considerazione di quanto indicato con determina dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 5 marzo 2008 "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture", si ritiene che i costi della sicurezza derivanti da "interferenze" siano pari a zero.

Con riferimento a possibili rischi dati da interferenze, si precisa che non è stato pertanto predisposto il D.U.V.R.I., in quanto viste le attività oggetto dell'appalto non si ravvisano interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte a eliminare e/o ridurre i rischi; gli oneri relativi risultano quindi essere pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare, fermi restando gli obblighi a carico dell'impresa in ordine alla sicurezza sul lavoro.

Resta fermo che il concorrente dovrà indicare, nella Dichiarazione di Offerta Economica i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dal concorrente medesimo.

### **Art. 5 Aumento o diminuzione della fornitura**

E' facoltà dell'amministrazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione della fornitura fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, richiederne l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

### **Art. 6 Penali**

L'impresa riconosce all'Amministrazione il diritto di applicare le seguenti penalità:

- nei casi di **ritardata consegna delle forniture**, per cause non dipendenti da forza maggiore, verrà applicata una penale pari all'1% del valore totale dell'aggiudicazione per ogni giorno maturato di ritardo; ove il ritardo dovesse superare i 20 gg solari l'Amministrazione avrà anche il diritto di risolvere il contratto. Eventuali ritardi imputabili all'Ente, ne faranno decorrere i termini senza l'applicazione di alcuna penale;

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'appaltatore per iscritto dal responsabile del servizio Tecnologie e Sistemi Informativi e trasmesse via PEC.

L'appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Responsabile dell'esecuzione del contratto, via PEC nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione.

Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

### **Articolo 7 Corrispettivi, pagamenti e obblighi di tracciabilità**

I corrispettivi sono quelli risultanti dagli atti di gara.

La/e ditta/e aggiudicataria/e potrà/nno emettere fattura per l'esecuzione della fornitura non prima della verifica di conformità e collaudo della fornitura, che sarà effettuata dal responsabile tecnico del servizio Tecnologie e Sistemi Informativi entro 15 gg. dalla data di consegna del materiale.

Il pagamento sarà effettuato a 30 giorni data di ricevimento fatture, previo controllo e verifica in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale e ottemperando a quanto disposto dall'art.25 del D.L. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica.

La/e ditta/e aggiudicataria/e assume/ono l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto secondo la disciplina contenuta nella Legge 136 del 2010 e successive modifiche.

L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile



**Area Direzione Generale**  
**Servizio Gestione e Sviluppo delle Tecnologie e dei Sistemi Informativi**

P.zza Scapinelli, 2 - 42121 Reggio Emilia

### **Art. 8 Risoluzione del contratto**

In caso di inadempimento accertato dall'Amministrazione, nel concorso delle circostanze previste dagli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile, si darà luogo alla risoluzione del contratto, previa diffida del Dirigente del Servizio ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, senza pregiudizio della rifusione dei danni e delle spese.

Nel caso di inosservanza, da parte dell'aggiudicatario, delle modalità e dei parametri di esecuzione delle attività previste e dettagliate nei documenti di gara, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, con particolare riferimento ai seguenti casi:

- gravi violazioni degli obblighi sottoscritti, anche a seguito di diffide ad adempiere per ripetute inadempienze contrattuali regolarmente contestate, per almeno cinque volte;
- subappalto non autorizzato;
- nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite con strumenti che non consentano la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
- in presenza di Durc Negativo per due volte consecutive, ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.P.R. 207/2010;

Qualora l'aggiudicatario dovesse cessare l'attività o trasferirla ad altro titolare, sarà pure facoltà dell'Amministrazione comunale, di recedere dal contratto in vigore o di continuarlo col nuovo titolare, fatta salva la responsabilità dell'aggiudicatario e del nuovo titolare per le obbligazioni anteriori al trasferimento.

In caso di fallimento dell'aggiudicatario sarà facoltà dell'Ente di ritenere sciolto il contratto salvi gli effetti previsti dalla normativa vigente.

### **Art. 9 Recesso dal contratto**

Per sopravvenuti motivi d'interesse pubblico l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art.1671 del c.c., fino al termine della validità contrattuale.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A.R. o PEC.

Nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto e in vigenza dello stesso, siano rese disponibili da CONSIP convenzioni ai sensi dell'art. 26 comma 1 della L. 488/1999 per le forniture oggetto del presente capitolato e i parametri di tali convenzioni risultino più favorevoli per l'Amministrazione rispetto a quelli del presente capitolato, l'Amministrazione chiederà al fornitore di adeguarsi a predetti parametri. Nel caso in cui il fornitore non acconsentisse alla modifica delle condizioni economiche al fine di rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della L. 488/1999, l'Amministrazione, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, si riserva la facoltà di recedere dal contratto, previa formale comunicazione al contraente con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.



### **Art 10 - Passaggio di funzionari pubblici a ditte private**

Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 si evidenzia che "i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Pertanto "i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Inoltre, ai fini applicativi della suddetta norma, l'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 39 del 2013 precisa che "...sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico."

### **Art. 11 Variazioni della ragione sociale**

La/e ditta/e aggiudicataria/e dovrà/nno comunicare all'Amministrazione qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell'impresa indicando il motivo della variazione (cessione dell'azienda, fusione, trasformazione ecc..).

L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo della comunicazione stessa.

### **Art. 12 - Responsabilità in materia di sicurezza**

La/e ditta/e aggiudicataria/e nell'esecuzione della fornitura dovrà adottare di propria iniziativa tutte le cautele che valgono a prevenire la possibilità di danni in genere e specialmente di infortuni. Incombe a proprio carico qualunque responsabilità per danni provocati dai propri dipendenti, nel corso di esecuzione della prestazione, alle persone, apparecchiature e opere dell'Ente o di terzi. La/e ditta/e aggiudicataria/e è responsabile di tutti gli eventuali danni verso l'ente o verso terzi derivanti dalle fasi fornitura.

### **Articolo 13 Trattamento dei dati**

I dati personali acquisiti obbligatoriamente dall'Amministrazione, ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione delle ditte, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, saranno raccolti e conservati presso l'Ente esclusivamente per le finalità inerenti l'aggiudicazione e la gestione del contratto.

Le informazioni in possesso potranno essere comunicate ad altre Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della gara o alla gestione del contratto e/o ai soggetti titolari del diritto di visione e rilascio di copie dei documenti amministrativi, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento Comunale che disciplina la materia.

L'appaltatore designa il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni.



**Area Direzione Generale**  
**Servizio Gestione e Sviluppo delle Tecnologie e dei Sistemi Informativi**

P.zza Scapinelli, 2 - 42121 Reggio Emilia

**Art. 14 Controversie**

Per la definizione di tutte le controversie tra l'Amministrazione Comunale e la/e ditta/e aggiudicataria/e che possono insorgere in relazione al presente rapporto contrattuale, comprese quelle inerenti la validità del medesimo, la sua interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente il Foro di Reggio Emilia.

**Art. 15 Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si intendono applicate le disposizioni legislative e regolamentari in vigore al momento dell'affidamento della fornitura.

**Art. 16- Responsabile del procedimento**

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Dirigente Dott.ssa Lorenza Benedetti.

Il responsabile del procedimento potrà avvalersi di suoi collaboratori per effettuare, in particolare, controlli sulla qualità, sul rispetto di tutta la normativa vigente, ed in particolare, seguire l'esecuzione della fornitura, verificando il rispetto delle disposizioni e modalità contrattuali, evidenziare e verbalizzare le disfunzioni, i ritardi e tutte le altre eventuali inadempienze.

IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Lorenza Benedetti)